

Allegato A

Disposizioni attuative dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, così come sostituito dall'articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada

Articolo 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Allegato detta disposizioni attuative dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006), così come sostituito dall'articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento delle funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale, nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie), di seguito denominata Legge, ai fini della costituzione delle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada, di seguito denominate Reti, e del finanziamento dei previsti programmi presentati dai comuni territorialmente competenti, stabilendo in particolare:

- a) l'individuazione e composizione delle Reti;
- b) le modalità per la costituzione del soggetto collettivo di cui all'articolo 4, di seguito denominato soggetto promotore;
- c) i contenuti e le modalità di approvazione, da parte dei comuni competenti, dei programmi di cui alla Legge;
- d) le macro aree di intervento ammissibili al finanziamento;
- e) la misura massima del finanziamento.

Articolo 2

DEFINIZIONE DI RETE DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA

1. In conformità a quanto previsto dalla Legge, è definita Rete l'aggregazione di attività economiche su strada situate in un luogo complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza una programmazione unitaria, concepito come spazio unico ove opera un insieme organizzato, in forma societaria, consortile o quale contratto di Rete, di attività economiche su strada, quali imprese commerciali, di somministrazione, artigianali, turistiche, di intrattenimento, culturali, sportive, di servizio, compresi i mercati rionali giornalieri, quelli periodici, nonché le attività commerciali su area pubblica in generale.

2. Le Reti di cui al comma 1, devono essere ben riconoscibili e individuabili quali polarità di attività economiche su strada attrattive a livello infracomunale, comunale o sovracomunale, situate in ambiti territoriali individuati dal soggetto promotore di cui all'articolo 4, comma 1, in accordo con il Comune competente che le riconosce.

3. Le Reti possono essere diversamente configurate a seconda degli ambiti territoriali cui appartengono e dei diversi assortimenti merceologici o settori di attività di riferimento presenti, in particolare possono essere costituite:

a) Reti in cui la presenza di un ampio addensamento urbano di offerta economica e di servizio su strada, eterogeneo sotto il profilo dell'assortimento merceologico, del settore e della tipologia di attività svolte, caratterizza l'ambito territoriale individuato;

b) Reti la cui vocazione tematica è caratterizzata:

1) dalla presenza e adesione di una molteplicità di attività economiche su strada appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività;

2) dalla presenza e adesione di attività economiche su strada che, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, siano organizzate secondo un percorso integrato dell'offerta (es.: accordi intersettoriali; filiera agro-alimentare; sinergie con un distretto produttivo, con un polo turistico, ecc.).

4. Il territorio di un singolo comune:

a) può contenere, nel caso di cui al comma 3, lettera a), anche più Reti in forma singola o associata a condizione che gli ambiti territoriali, entro cui sono delimitate, non siano, anche parzialmente, sovrapposti;

b) può contenere, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nn.1) e 2), anche più Reti in forma singola o associata a condizione che le attività economiche su strada che le caratterizzano, appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività ovvero, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, organizzate secondo un percorso integrato dell'offerta, siano diversificate, sotto il profilo delle tematiche, per ciascuna Rete presente.

5. La Rete persegue l'obiettivo di potenziare la competitività delle attività economiche su strada che vi rientrano rendendole "motore di sviluppo" ed elemento di coesione e di riconoscimento per la Comunità stessa e per i visitatori e utenti esterni, attraverso la rigenerazione e valorizzazione dei contesti urbani in cui sono insediate. In particolare, tra le peculiarità e le potenzialità che una Rete può presentare, sono individuabili, quali fattori strategici per la sua attrattività e vivibilità:

- formule commerciali integrate di attività tra imprese su strada di settori diversi (es.: artigianato, ricettività, servizi, cultura, intrattenimento);

- la connessione con punti di rilevanza del territorio (es.: riferimenti culturali o turistici, stazioni e altri snodi del sistema di trasporto pubblico);

- la buona accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile (es.: parcheggi per cicli e motocicli, infrastrutture per la mobilità dolce, isole pedonali);

- la qualità urbana (es.: arredo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza);

- l'offerta di servizi (es.: animazione/eventi, attività culturali e di intrattenimento, presenza di bar e ristoranti, quantità e qualità del servizio commerciale).

Articolo 3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla Legge, i comuni del Lazio e i municipi di Roma Capitale, secondo quanto disposto da apposito avviso pubblico, in ordine alla gestione e utilizzo del finanziamento regionale, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità da parte dell'istituzione.

2. Le Reti di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), nn. 1) e 2), possono essere individuate sul territorio anche di due o più comuni. In tal caso il comune beneficiario di cui al comma 1 è quello in cui è presente il maggior numero di imprese tra quelle aderenti al soggetto promotore, salvo diversi criteri individuati in accordo dai comuni interessati.

3. Qualora la previsione di cui al comma 2 faccia riferimento al territorio di due o più Municipi di Roma Capitale, il Municipio beneficiario di cui al comma 1 è individuato da Roma Capitale.

4. In ogni caso, il comune beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento:

a) agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione in nome e per conto del soggetto promotore di cui all'articolo 4, comma 3;

b) promuove l'avvio di un partenariato aperto ma stabile nel tempo con il soggetto promotore di cui alla lettera a), con i soggetti rappresentativi delle categorie coinvolte e con altri soggetti locali pubblici e privati, promuovendo, nel contempo, lo sviluppo di percorsi, metodi e regole di sensibilizzazione e partecipazione attiva dei cittadini ai fini di condivisione dei progetti da attuare e della raccolta di proposte per il miglioramento nella gestione del contesto urbano e territoriale in cui è sita la Rete.

5. Nel caso di ottenimento del finanziamento regionale il comune beneficiario:

a) verifica il processo di attuazione del programma concordato con il soggetto promotore e ne assicura il monitoraggio;

b) promuove e cura la realizzazione degli eventuali interventi infrastrutturali di propria competenza finalizzati agli obiettivi previsti dal programma;

c) valorizza attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale le Reti localizzate sul proprio territorio;

d) trasmette alla Regione la rendicontazione degli interventi, delle realizzazioni e dei risultati ottenuti;

e) provvede alla revoca delle somme trasferite nel caso di mancato adempimento totale o parziale.

Articolo 4

REQUISITI E MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLE RETI DI IMPRESE

1. In base a quanto previsto dalla Legge, ai fini della presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, successivamente alla delimitazione e riconoscimento dell'ambito territoriale entro cui insiste la Rete, si procede alla costituzione del soggetto promotore, a cui possono aderire:

a) le attività economiche su strada quali gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita, alimentari e non, le attività artigianali e produttive, i mercati regionali giornalieri e periodici, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le attività turistiche, di intrattenimento, sportive, culturali quali musei, cinema, teatri, le attività professionali e di servizio, nonché le attività economiche svolte su aree pubbliche in generale, rientranti nell'ambito territoriale che delimita la Rete, ad esclusione dei centri commerciali e delle aree commerciali integrate;

b) le fiere su aree pubbliche.

2. L'avvenuta costituzione del soggetto promotore non impedisce l'adesione successiva alla fase di avvio della Rete, di ulteriori soggetti tra quelli rientranti nell'elenco di cui al comma 1 nonché la partecipazione a singole iniziative e progetti, inseriti nella programmazione della Rete, di soggetti diversi quali, esemplificativamente, le CCIAA e loro società collegate, le associazioni di categoria, il comune e i municipi di Roma Capitale, i proprietari di immobili, gli istituti finanziari, i media locali, le catene di franchising e altre attività economiche, nelle forme e nei modi previsti dal modello organizzativo interno adottato dal soggetto promotore.

3. Il soggetto promotore è costituito in forma societaria, consortile o quale contratto di Rete, in ogni caso utilizzando una forma associativa soggetta ad obblighi di pubblicazione del bilancio e iscrizione al Registro delle Imprese, ed è composto:

a) nel caso di Reti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), da un numero di attività economiche su strada non inferiori a 30 unità;

b) nel caso di Reti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nn. 1) e 2), da un numero di attività economiche su strada non inferiore a 30 unità, tra le imprese appartenenti al medesimo settore merceologico e/o di attività, ovvero rientranti nel medesimo percorso integrato di filiera, che caratterizzano la Rete medesima.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, ai soli fini della presentazione della domanda di finanziamento alla Regione, è consentito allegare una lettera di intenti alla costituzione del soggetto promotore, a firma di tutti i soggetti che intendono aderire;

5. Il soggetto promotore, provvede all'attribuzione di una denominazione e/o alla creazione di un marchio identificativo della Rete;

6. Il soggetto promotore definisce, nell'ambito territoriale individuato, un piano di sviluppo, promozione e valorizzazione del medesimo ambito territoriale.

Articolo 5

CONTENUTI E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

1. Ai fini dell'ottenimento del finanziamento regionale, la domanda è presentata dai Comuni o dai Municipi di Roma Capitale, nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'apposito avviso pubblico, corredata, a pena di inammissibilità, del programma predisposto dal soggetto promotore ovvero dai soggetti che manifestano la volontà di costituirlo, e valutato e approvato dal Comune stesso.

2. I programmi di cui al comma 1 devono riguardare, in particolare, le seguenti linee di azione:

- a) l'organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività commerciali, artigianali, turistiche, culturali, sportive e di servizi;
- b) la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;
- c) l'offerta di servizi alle imprese della Rete e ai cittadini.

3. Il programma deve svilupparsi in arco temporale pluriennale e il soggetto promotore deve dotarsi di un modello organizzativo interno strutturato in maniera tale da favorirne la sostenibilità nel tempo.

4. Nella composizione del programma, le linee di azione di cui al comma 2, al fine di individuare le spese ammissibili al finanziamento e valutarne i contenuti per la definizione della graduatoria, sono articolate in singoli interventi il più possibile rappresentativi di tutte le seguenti macro aree:

- a) governance, manager della Rete e accordi di supporto tecnico operativo e progettuale con i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e i centri servizi dell'artigianato di cui all'art. 33 della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3;
- b) interventi di manutenzione e arredo dell'ambiente urbano;
- c) interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità all'area, alla fruizione degli spazi pubblici interessati e alla mobilità intelligente;
- d) sicurezza;
- e) comunicazione, marketing di Rete, animazione territoriale, iniziative promozionali e valorizzazione delle eccellenze;
- f) Innovazioni di filiera e gestione dei servizi in comune rivolti alle imprese e/o ai cittadini;
- g) Sostenibilità energetica e ambientale.

Articolo 6

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

1. A seguito della presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, il programma, oggetto di finanziamento regionale, è valutato, ai fini della formazione della relativa graduatoria, attribuendo un punteggio agli interventi ammissibili, come meglio specificato nell'apposito avviso pubblico, in base ai seguenti criteri generali di valutazione:

a) composizione, solidità e qualità del soggetto promotore: verrà valutata sia in ragione degli atti formali assunti, sia di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione presentata, l'effettiva rappresentatività del soggetto promotore rispetto al contesto locale, la sua numerosità e l'effettivo impegno, nel tempo, sia a livello di condivisione di obiettivi, sia a livello di sostegno delle misure attuative (programma); verrà altresì valutata l'effettiva trasversalità alle diverse tematiche complementari al commercio (viabilità, ambiente, sicurezza, turismo, cultura, artigianato, ecc.) delle azioni proposte nel programma;

b) qualità del programma e degli interventi previsti: verrà valutata l'accuratezza e l'efficacia dell'analisi del posizionamento della Rete e della sua strategia di sviluppo, la coerenza tra questi fattori d'inquadramento e il programma proposto, nonché l'effettiva idoneità dei singoli interventi previsti rispetto al perseguimento degli obiettivi individuati;

c) livelli di coinvolgimento della cittadinanza e dei soggetti a diverso titolo interessati (stake holder) nelle fasi di programmazione e realizzazione: saranno valutate le iniziative volte ad assicurare la massima trasparenza, informazione e, quindi, coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini, anche attraverso eventi a carattere partecipativo, e degli stake-holder, sia in fase di programmazione, sia rispetto all'avanzamento delle azioni e ai risultati man mano conseguiti attraverso la realizzazione del programma;

d) addizionalità e sostenibilità finanziaria della Rete nel tempo: sarà valutata la capacità del soggetto promotore, e del modello di partenariato pubblico-privato proposto, di attrarre da subito risorse addizionali al finanziamento regionale, nonché la capacità di ottenere quote di co-finanziamento locale;

e) chiarezza, verificabilità e rilevanza delle metodologie di misurazione degli obiettivi: sarà valutata, anche sul piano qualitativo, l'adeguatezza dei parametri di impatto e degli indicatori di efficacia adottati per valutare effettivamente le performance del programma e per monitorare nel tempo l'attrattività della Rete.

Articolo 7

CRITERI DI PREMIALITA'

A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 1, al programma, oggetto di finanziamento, è attribuito un punteggio suppletivo in base al possesso dei seguenti criteri di premialità:

a) adozione di un apposito atto comunale, con cui vengono stabiliti:

- 1) la misura e le modalità di scorporo di quota parte degli introiti derivanti dal prelievo di tributi e imposte locali e le finalità, di prevalente interesse pubblico, cui destinare tali somme, anche in ordine alla gestione e miglioramento degli spazi pubblici compresi nella Rete.
- 2) i rapporti e le modalità di utilizzo, gestione e rendicontazione delle somme vincolate di cui al n. 1) da parte del soggetto promotore della Rete, attraverso apposita convenzione.

b) una percentuale e/o un numero di attività economiche su strada, aderenti al soggetto promotore, superiori ai limiti previsti all'art. 4, comma 3, lett. a) e lett. b), nn. 1) e 2). Nell'avviso pubblico di cui all'art. 5, comma 1, il punteggio suppletivo avrà carattere progressivo in relazione all'aumentare del numero e/o della percentuale delle attività economiche su strada aderenti al soggetto promotore.

c) convenzioni e accordi con aziende erogatrici di servizi pubblici e della municipalità, finalizzati alla realizzazione di specifici eventi, nonché all'ottenimento di particolari modalità, costi e orari di erogazione dei servizi medesimi.

Articolo 8

MISURA E ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

1. Il finanziamento regionale per la realizzazione del programma presentato alla Regione è assegnato al Comune competente nella misura massima di euro 100.000,00.

2. Il comune beneficiario, in base agli interventi previsti nel programma e alle relative spese ritenute ammissibili, trasferisce le necessarie risorse al soggetto promotore per l'attuazione del programma medesimo, con forme e modalità di ripartizione indicate nell'apposito avviso pubblico.

3. Gli interventi e le azioni inseriti nel programma oggetto di finanziamento non potranno godere di ulteriori forme di aiuto o contributo pubblico, crediti di imposta compresi, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali ed europee, relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo da luogo a un'intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis".

Articolo 9

MANAGER DELLA RETE E CENTRI SERVIZI ALLE PMI

1. I soggetti promotori possono fare ricorso, dedicando a ciò quota parte percentuale del finanziamento regionale di cui al comma 1, dell'articolo 8, non superiore, complessivamente, al 20% del totale:

a) a un manager della Rete per la gestione di una o più Reti, per il loro coordinamento e per l'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio della Rete medesima, nella misura massima del 15% del totale;

b) ai Centri di cui all'art. 5, comma 4, lett. a), operanti a livello regionale, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, per il supporto tecnico operativo e progettuale e per le attività di promozione, comunicazione e coordinamento della Rete.

2. Le attività del manager, di cui al comma 1, lett. a), sono rivolte a definire le strategie di sviluppo economico e di riqualificazione della Rete, nonché ad individuare gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione. Organizza e coordina le risorse assegnate creando un collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato: amministrazioni comunali, associazioni imprenditoriali, imprese, consumatori ed altri soggetti profit/no profit.

3. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento regionale, i manager della Rete individuati dai soggetti promotori, devono, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, stipulare appositi incarichi di lavoro, collaborazione o consulenza con i soggetti promotori medesimi, nonché essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di laurea magistrale in discipline:

- 1) Magistrali in giurisprudenza;
- 2) Finanza;
- 3) Scienze dell'economia;
- 4) Progettazione e gestione dei servizi turistici;
- 5) Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;
- 6) Scienze delle pubbliche amministrazioni;
- 7) Scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
- 8) Scienze economico-aziendali;
- 9) Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- 10) Architettura, urbanistica e politiche territoriali;

b) diploma di laurea triennale nelle seguenti discipline:

- 1) Scienze dei servizi giuridici;
- 2) Scienze del turismo;
- 3) Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
- 4) Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

- 5) Scienze della comunicazione;
- 6) Scienze economiche;
- 7) Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- 8) Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;

c) esperienza lavorativa di almeno tre anni negli ultimi 5, in qualità di consulente, quadro direttivo o dirigente:

- 1) presso organizzazioni di rappresentanza delle PMI, Camere di Commercio, e società collegate;
- 2) presso società, enti ovvero organizzazioni di progettazione e realizzazione di eventi e/o specializzate in attività di marketing e animazione territoriale, pianificazione urbana, recupero di aree e/o contenitori urbani degradati o dimessi e in rigenerazione e valorizzazione urbana, logistica, consulenza e gestione dei servizi.
- 3) presso pubbliche amministrazioni territoriali in materia di attività produttive.

4. Il soggetto individuato di cui al comma 3 deve inoltre possedere i seguenti requisiti personali:

- a) Cittadinanza italiana e/o dell'Unione europea ovvero cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali ovvero condanne a reati depenalizzati e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza.

Articolo 10

MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE RETI

1. La regione monitora le attività delle Reti al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e il loro miglioramento. A questo fine può richiedere ai Comuni competenti, collaborazione per l'acquisizione delle informazioni necessarie, anche attraverso proprie società o enti collegati.
2. La Regione si riserva di impegnare una quota non superiore al 10% delle risorse economiche complessivamente disponibili allo sviluppo di soluzioni e applicazioni telematiche innovative, al fine di coordinare l'offerta complessiva delle Reti attraverso forme mirate di comunicazione e di favorire l'elevazione degli standard qualitativi dei servizi da erogare al consumatore.